

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 79

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di pulizia dei locali degli Uffici Giudiziari (Tribunale di Corso Umberto I e Tribunale di via Lacquari) e degli Uffici Comunali (Delegazione di Vibo Marina, Locali all'interno del Cimitero di Vibo Centro, Uffici del Comando dei Vigili Urbani, Biblioteca, Locali della Protezione Civile e Municipio).

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio alle ore 16,00 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, Vice Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) l'Arch. Claudio Sergio Decembrini, nato a Vibo Valentia il giorno 14 settembre 1952 (codice fiscale: DCM CLD 52P14 F537Y), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di delegato dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 17 - comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in quanto Posizione Organizzativa del Settore 5 - Tecnico, giusta delega prot. n. 42304 del 26 settembre 2014, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) la sig.ra Sabrina Bozzo (codice fiscale: BZZ SRN 69D64 A326B), nata a

Aosta (AO) il 24 aprile 1969 e residente a Lucera (FG), Viale Vincenzo Scarano, n. 109, la quale interviene in questo atto nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della Società Pulisvevo – Società Cooperativa, con sede legale in Foggia, via Piave, n. 10 (partita IVA: 03629660717), iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia (FG), in data 04 dicembre 2008, con il numero R.E.A. 261267; giusta dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che si trova acquisita agli atti del Comune, impresa che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Vice Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente il Settore 5 – Tecnico n. 228 del 29 maggio 2014 è stato approvato il Capitolato Speciale d'Appalto con l'allegata Tabella, relativo all'affidamento del servizio di pulizia dei locali degli Uffici Giudiziari (Tribunale di Corso Umberto I e Tribunale di via Lacquari) e degli Uffici Comunali (Delegazione di Vibo Marina, Locali all'interno del Cimitero di Vibo Centro, Uffici del Comando dei Vigili Urbani, Biblioteca, Locali della Protezione Civile e Municipio);

- che con la stessa determinazione del Dirigente il Settore 5 – Tecnico n. 228 del 29 maggio 2014, si è proceduto all'affidamento del servizio innanzi descritto, mediante l'utilizzo del sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, attraverso richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti gli interessati presenti sul Mercato, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i. per l'importo complessivo di €. 138.257,34 (euro centotrentottomila duecentocinquantasette/34), IVA e oneri compresi, riferito all'intera durata del servizio (6 mesi), di cui €. 21.956,07 (euro ventunomilanovecento cinquantasei/07) quale importo del servizio soggetto a ribasso ed €. 90.019,87 (euro novantamilazerodiciannove/87) per costo del personale e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del Settore 5 n. 11 del 21 gennaio 2015, a seguito del procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il servizio di che trattasi è stato aggiudicato in via definitiva alla Società Cooperativa Pulisvevo, per l'importo complessivo di €. 97.519,87 (euro novantasettemila cinquecentodiciannove/87) oltre IVA al 22% così composto:

€. 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) per costo del servizio sull'importo a base di gara di €. 21.956,07 (euro ventunomilanovecento cinquantasei/07);

€. 87.824,26 (euro ottantasettemilaottocentoventiquattro/26) per costo del personale non soggetto a ribasso;

€. 2.195,61 (euro duemilacentonovantacinque/61) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che la somma necessaria per l'esecuzione del servizio, è stata impegnata sui fondi del bilancio comunale, secondo quanto previsto dalla citata determinazione del Settore 5 n. 228 del 29 maggio 2014;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 21 febbraio 2015, di non rientrare in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, lo Sportello

Unico Previdenziale della sede INPS di Foggia (FG), ha rilasciato, in data 26 marzo 2015, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo all'Appaltatore;

- che l'Appaltatore ha dichiarato, in data 21 febbraio 2015, di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;

- che l'Appaltatore e il Dirigente il Settore 5 hanno sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che, sebbene non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Tecnico;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo

Valentia;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 5 - Tecnico, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 3: Oggetto dell'appalto.

Il Comune, conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento del servizio di pulizia dei locali degli Uffici Giudiziari (Tribunale di Corso Umberto I e

Tribunale di via Lacquari) e degli Uffici Comunali (Delegazione di Vibo Marina, Locali all'interno del Cimitero di Vibo Centro, Uffici del Comando dei Vigili Urbani, Biblioteca, Locali della Protezione Civile e Municipio).

ARTICOLO 4: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per l'intera durata del servizio (sei mesi) oggetto del presente contratto, ammonta a complessivi €. 97.519,87 (euro novantasettemilacinquecentodiciannove/87) oltre IVA al 22% pari ad €. 21.454,37 (euro ventunomilaquattrocentocinquantaquattro/37) così composto:

€. 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) per costo del servizio sull'importo a base d'asta di €. 21.956,07 (euro ventunomilanovecentocinquantasei/07);

€. 87.824,26 (euro ottantasettemilaottocentoventiquattro/26) per costo del personale non soggetto a ribasso;

€. 2.195,61 (euro duemilacentonovantacinque/61) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento di ogni singola fattura, previa verifica della regolarità di esecuzione delle prestazioni (dichiarazione di eseguito servizio da parte dei responsabili competenti) e favorevole esito delle stesse (art. 17 del C.S.A.).

ARTICOLO 5: Durata dell'Appalto.

L'Appalto del servizio ha la durata di 6 (sei) mesi a partire dal 02 gennaio 2015.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi

finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG ZCA0F9B90B assegnato all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Gli estremi identificativi del conto corrente bancario sono i seguenti:

Banca Popolare di Milano - IBAN: IT49T0558478440000000011725

La persona delegata ad operare sul conto sopra indicato è il sig. Renato Guerra (C.F.: GRR RNT 71R05 Z112K).

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni e alle modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto con l'allegata Tabella, approvato con determinazione del Dirigente il Settore 5 – Tecnico n. 228 del 29 maggio 2014, che viene allegato al presente contratto in formato digitale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. L'Appaltatore dichiara di accettare, senza riserve, le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti in esso.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto

1. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni nei seguenti casi:

- a) dopo l'applicazione di 5 (cinque) penalità, meglio descritte nell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, per lo stesso tipo di infrazione nel corso della durata del contratto e, comunque, nel caso che la somma delle penali abbia superato il 10% dell'importo netto del contratto;
- b) per mancato rispetto delle norme di sicurezza qualora sia successo un incidente od una grave anomalia;
- c) in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- d) nei casi di cessione di contratto o di apertura di procedura di fallimento a carico dell'Impresa;
- e) per mancata assunzione in organico del direttore del servizio o di un coordinatore preposto al controllo del servizio;
- f) in caso di impiego da parte della ditta di personale non dipendente, ovvero in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente

o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali o mancato rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori.

La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'impresa appaltatrice nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro e per inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio di pulizia ad altra ditta. L'Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ARTICOLO 10: Clausola arbitrale.

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

ARTICOLO 11: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 16.167,68 (euro sedicimilacentosessantasette/68) a mezzo polizza fidejussoria n. 10128/96/113432369 rilasciata dalla

UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Lucera (FG), in data 18 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% previsto dall'art. 40 – comma 7 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in possesso della certificazione ISO 9001:2008, n. 622/IT/09.12, rilasciata in data 28/09/2012 con scadenza 27/09/2015 e anticipata via pec in data 04 maggio 2015, agli atti prot. n. 20365 del 05 maggio 2015.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

ARTICOLO 12: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della Polizza RCT/RCO/RCI n. 1/10128/99/113432382, rilasciata dalla UNIPOL SAI Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Lucera (FG), in data 18 dicembre 2014, per un massimale di €. 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), dalla quale risulta una copertura per rischi diversi nell'esecuzione del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 13: Subappalto.

Ai sensi degli artt. 118 del D.Lgs. 163/06 e 170 del DPR 207/210 e s.m.i., nel corso dell'esecuzione del presente contratto, non sarà autorizzato alcun subappalto del servizio, non avendo l'impresa appaltatrice dichiarato, all'atto della presentazione dell'offerta, di voler subappaltare.

ARTICOLO 14: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi, antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.. L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. La ditta è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nei vari plessi, nonché dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. L'Appaltatore deve garantire, obbligatoriamente ed entro 20 giorni dalla data di inizio del servizio, lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il personale impiegato nel servizio di pulizia, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti nel capitolato e le modalità con le quali la ditta intende applicarli. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a presentare alla stazione appaltante l'elenco del proprio personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di

aggiornamento, corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all'addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza. L'impresa appaltatrice è tenuta altresì, entro 30 giorni dall'inizio del servizio, a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti e degli eventuali utenti presenti durante il servizio di pulizia (art.28, comma 2, lett.a del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.). A tal fine l'Appaltatore deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza. Il documento deve essere trasmesso al Comune che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 giorni dall'inizio dell'attività. Tale documento sarà adottato in modo congiunto tra il Comune e l'Appaltatore.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., il Comune promuove la cooperazione e il coordinamento con la ditta appaltatrice, nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori ed i servizi delle diverse imprese coinvolte nel complessivo funzionamento degli uffici. Tale obbligo non si

estende ai rischi specifici propri dell'attività della ditta appaltatrice.

ARTICOLO 15: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni è la Sede Legale di Foggia (FG), via Piave, n. 10 – tel. 360513361 - fax 0881/728294 – e.mail: pulisvevo2009@libero.it

ARTICOLO 16: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 17: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 18: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 14 pagine escluse le firme a video di cui l'ultima (quattordicesima) composta da n. 3 righe, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma

digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- PER IL COMUNE: **arch. Claudio Sergio Decembrini in qualità**

- L'APPALTATORE: **sig.ra Sabrina Bozzo**

- IL VICE SEGRETARIO GENERALE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**